

**COMUNE DI PONZA**

PROVINCIA DI LATINA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 42</b> <b>Del 31.07.2025</b>	<b>Oggetto:</b> Approvazione regolamento Asilo Nido Comunale
---------------------------------------	--

L'anno duemila venticinque il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 20.39, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	<b>Ambrosino Francesco</b>	X	
Consiglieri	<b>Mazzella Giuseppe</b>	X	
	<b>Sandolo Maria Claudia</b>	X	
	<b>Tagliatela Salvatore</b>	X	
	<b>Avellino Silverio</b>	X	
	<b>Scarogni Umberto</b>	X	
	<b>Aversano Giuseppina</b>	X	
	<b>De Luca Mariano</b>	X	
	<b>De Martino Silverio</b>	X	
	<b>Porzio Pompeo</b>	X	
	<b>Pilato Anna</b>	X	
	<b>Aversano Michele</b>	X	
	<b>Vitiello Lucia Anna</b>	X	
	<b>Totale Presenti</b>		13

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Introduce il Sindaco l'ultimo punto all'ODG;
- Non si registrano ulteriori interventi e successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Ponza negli ultimi anni si è fortemente impegnata a rafforzare il sistema dei servizi educativi con particolare attenzione alla prima infanzia, per rispondere al bisogno di accudimento dei bambini da zero a tre anni residenti sul territorio comunale per una migliore conciliazione della vita familiare con le esigenze professionali;
- l'Amministrazione comunale di Ponza ritiene importante l'istituzione di un Asilo Nido comunale d'infanzia per l'accoglienza dei bambini in età compresa dai tre mesi ai tre anni per garantire e favorire un armonico sviluppo fisico e psichico integrando l'opera educativa della famiglia anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia garantendo alle famiglie la continuità del servizio e dell'offerta educativa per i bambini in età 3 – 36 mesi attraverso l'istituzione del servizio di asilo nido;

### Richiamato:

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, ed in particolare: - gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
- In particolare l'art. 2 del citato D.lgs n. 65/2017 definisce l'organizzazione del sistema integrato in servizi educativi per l'infanzia ovvero asili nido, micro - nido, servizi integrativi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, fornendo una precisa descrizione degli stessi. Nello specifico stabilisce che: *“i nidi e i micro - nidi accolgono bambini e bambine tra tre e trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità delle autonomie e delle competenze. Presentano modalità organizzative di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operando in continuità con la scuola dell'infanzia”*.
- La legge regionale n.7 del 05.08.2020 *“legge regionale 5 agosto 2020 n.7 Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”* con la quale la Regione Lazio ha riformato la normativa regionale sui servizi educativi;

**Visto** il successivo regolamento regionale n. 12 del 16.07.2021 *“Regolamento di attuazione integrazione della legge regionale 5 agosto 2022 (Disposizioni relative al sistema integrato educazione e istruzione per l'infanzia)”*;

**Preso atto che** la nuova disciplina regionale relativa ai Servizi Educativi e della Prima Infanzia ha modificato in maniera determinante la precedente normativa in materia;

**Visto** l'allegato schema di Regolamento dell'Asilo Nido Comunale (Allegato 1);

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere, all'approvazione del Regolamento dell'Asilo Nido Comunale qui allegato che ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**Visti:**

- Il D.lgs 267/2000- T.U.E.L.
- Lo Statuto comunale
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Con votazione resi nei modi di legge:

Presenti 13 - Votanti 13 - Favorevoli 11 - Contrari 1 Vitiello – Astenuti 1 Mazzella;

Tutto ciò premesso,

**DELIBERA**

*Dare atto che la premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende qui integralmente riportata ed approvata*

- 1) **Di istituire**, per i motivi meglio specificati in premessa, il Servizio di Asilo Nido Comunale, presso la struttura denominata “Ciro Piro” sita in Piazzale Chiesa S.S. Silverio e Domitilla – Ponza (LT).
- 2) **Di approvare** lo schema di regolamento disciplinante le modalità di effettuazione del servizio che forma parte sostanziale del presente atto;
- 3) **Di disporre** la pubblicazione del presente Regolamento nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Ponza;
- 4) **Di trasmettere** copia del Regolamento alla Regione Lazio- Direzione regionale per l'inclusione sociale [inclusione.fragilita@pec.regione.lazio.it](mailto:inclusione.fragilita@pec.regione.lazio.it);

**INDI**

Con separata e apposita votazione, rese ai sensi nei modi di Legge: Presenti 13 - Votanti 13 - Favorevoli 11 - Contrari 1 Vitiello – Astenuti 1 Mazzella;

Tutto ciò premesso,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 ed al fine di garantire l'immediata applicabilità del regolamento "de quo";





# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

## REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n.7/2020

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del**



## Indice

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Destinatari**
- Art. 3 - Ubicazione**
- Art. 4 - Spazi interni ed esterni**
- Art. 5 - Ricettività**
- Art. 6 - Gestione**
- Art. 7 - Gestione sociale e partecipazione delle famiglie**
- Art. 8 - Calendario e orario di funzionamento**
- Art. 9 - Organizzazione**
- Art. 10 - Progetto educativo**
- Art. 11 - Controllo del servizio**
- Art. 12 - Domande di ammissione**
- Art. 13 – Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria**
- Art. 14 - Fasce contributive**
- Art. 15 - Rette e pagamenti**
- Art. 16 - Decadenza degli utenti**
- Art. 17 - Finanziamenti**
- Art. 18 - Ricorsi**
- Art. 19 - Sorveglianza sanitaria**
- Art. 20 – Trattamento dei dati sensibili**
- Art. 21 – Vigilanza**
- Art. 22 – Disposizioni generali**
- Art. 23 - Decorrenza**

## **Art. 1 Finalità**

Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n.7/2020, sono definiti i Servizi Educativi per l'infanzia, tra cui il Nido.

L'asilo nido comunale promuove:

- lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, psicomotorie, relazionali e sociali;
- collabora con le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità del bambino;
- l'accesso al lavoro dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- contribuisce alla prevenzione delle situazioni di svantaggio derivanti da minorazioni fisiche, psichiche o disagio familiare e sociale, nell'ottica di una piena inclusione;
- offre strumenti di sostegno alla genitorialità;
- supporta il passaggio dal Nido alla Scuola dell'Infanzia per promuovere la continuità educativa così come sancito dal D.lgs. 65/2017;
- Offre spazi, organizzati e curati in ogni aspetto, in considerazione del fatto che l'interazione con l'ambiente di per sé educa e costituisce un principio pedagogico fondativo nello sviluppo armonico del bambino.

## **Art. 2 Destinatari**

1. La frequenza del servizio è riservata a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e tre anni, residenti e/o domiciliati nel comune di Ponza in cui sono ubicati i relativi servizi o che abbiano un genitore (o tutore) che svolga attività lavorativa documentata nel comune stesso, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.
2. I bambini che compiono tre anni durante la frequenza del Nido, proseguono il percorso fino al normale completamento dell'anno educativo.
3. Non può essere causa di esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino, né alcun tipo di svantaggio derivante da fattori culturali, economici e sociali.
4. Decaduti i requisiti relativi all'età per l'iscrizione all'anno successivo (compimento dei 36 mesi), può essere accolta la richiesta di iscrizione ad un ulteriore anno educativo delle bambine e dei bambini con disabilità per i quali si riscontri l'esigenza di posticipare l'ingresso alla Scuola dell'Infanzia, soprattutto nei casi in cui siano presenti certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate.
5. Le bambine e i bambini che rientrano nella fascia di età di cui al comma 1, i cui genitori non risiedono nel territorio comunale e/o non svolgono presso di esso attività lavorativa, possono essere inseriti in una ulteriore graduatoria e ammessi a condizione che ci sia esubero di posti disponibili una volta esaurite le domande dei residenti.
6. Salvo diversa volontà del genitore, i bambini iscritti al Nido hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale sospensione o cessazione del rapporto di lavoro del genitore che intervenga nel corso del ciclo educativo.

## **Art. 3 Ubicazione**

L'asilo nido comunale è ubicato in un edificio con i necessari requisiti di funzionalità, sicurezza, igiene e accreditamento regionale, così come definiti dalla L.R. n.7/2020 e dal R.R. n.12/2021.

## Art. 4 Spazi interni ed esterni

1. La Regione Lazio con una propria legge relativa al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia (L.R. 7/2020), ha definito i requisiti essenziali degli spazi di Nidi, che il presente regolamento a sua volta ribadisce e disciplina.

2. Al fine di assicurare le finalità dei servizi, il coordinatore pedagogico partecipa alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei materiali educativi, in quanto esperto in materia psico-pedagogica.

3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.

4. Gli spazi interni del servizio, in ottemperanza alla L.R. 7/2020, devono essere così ripartiti:

- a) aree di accoglienza e guardaroba;
- b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

5. Gli spazi interni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 4, lettere e) e f).

6. Gli spazi interni dei Nidi e Micronidi di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

7. In ottemperanza alla L. Reg. 7/2020, nei Nidi e Micronidi autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, gli spazi esterni devono essere suddivisi in:

- a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative (devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino);
- b) aree esterne di servizio.

8. Gli spazi esterni dei Nidi e Micronidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, al pari di quelli interni, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

9. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.

10. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.



11. Gli spazi esterni di cui al comma 7, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

12. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo presenti nel servizio, devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 10, orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

#### **Art. 5 Ricettività**

1. È possibile, in relazione alla frequenza media, previa verifica dell'effettiva copertura dei posti disponibili e non prima che siano decorsi due mesi di attività del nido, l'aumento in corso d'anno del numero dei bambini ammissibili fino ad un massimo del 15%, purché sia rispettato il rapporto educatore-bambino, il quale è attualmente disciplinato da normativa regionale ed è pari a 1:7.
2. In presenza di bambini che presentino condizioni di particolare fragilità, sentito il parere del Gruppo educativo, è necessario operare una riduzione del rapporto numerico educatore/bambino nel gruppo di riferimento.
3. Ai piccoli (3-12 mesi) deve essere riservato un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.
4. La ricettività minima e massima di ciascun Nido e Micronido è disciplinata da normativa regionale.
5. Il Comune può autorizzare il funzionamento di Nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di grado superiore.
6. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.
7. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 1.

#### **Art.6 Gestione**

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, il Comune si riserva la facoltà di gestire l'Asilo Nido anche in forma indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia; resta comunque garante della gestione sociale, di cui al seguente art.3, attraverso la nomina del Comitato di gestione.
2. In particolare, l'affidamento del nido di cui al comma 1, avviene, previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica:
  - a) Favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;
  - b) Nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dalla normativa regionale.
4. In conformità alle disposizioni di cui all'art.10 della Legge 7/2020 il Comune provvede in particolare a:
  - a) Stabilire le modalità e i criteri per la determinazione delle rette a carico degli utenti che saranno stabilite annualmente con l'atto di approvazione delle tariffe per servizi a domanda individuale, tenendo conto delle tariffe indicate dalla regione Lazio;



- b) Far stipulare dall'appaltatore apposita assicurazione per tutti i bambini accolti all'Asilo Nido e per tutta la durata della loro permanenza nella struttura. Detta assicurazione dovrà coprire ogni tipo di infortuni, nonché della R.C. (responsabilità civile) per danni indiretti, i rischi e i danni provenienti da invalidità permanente, temporanea e morte.
- c) Far stipulare dall'appaltatore assicurazione per danni derivanti dal servizio a persone e cose.

#### **Art.7 Gestione sociale e partecipazione delle famiglie**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la più ampia partecipazione al Servizio, riconosce e promuove diversi livelli di incontro e di collaborazione fra i soggetti interessati. Per gestione sociale si intende la partecipazione dei genitori e dei cittadini alla elaborazione e gestione degli aspetti educativi, culturali, sociali ed organizzativi dell'istituzione, nonché il coinvolgimento responsabile dell'utenza ai problemi della condizione e dell'educazione infantile. La Gestione sociale si esplica attraverso tre livelli di partecipazione:
  - a) l'Assemblea dei genitori;
  - b) il Comitato di gestione;
  - c) Gruppo educativo;

#### **A) ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. L'Assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori dei bambini che frequentano i plessi di asili nido. Viene convocata dal Presidente del Comitato di gestione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire su richiesta scritta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti. L'Assemblea dei genitori, oltre alla funzione elettiva dei rappresentanti in seno al Comitato di gestione, discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del Servizio in ogni suo aspetto. Hanno diritto di voto entrambi i genitori del bambino. Non è ammessa la delega.
2. Su convocazione del suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno, l'Assemblea dei genitori che delibera con la partecipazione di metà più 1 degli aventi diritto, si riunisce almeno tre volte durante l'anno educativo, in occasione dell'inizio dell'attività annuale per avviare il programma annuale esprimendo pareri e formulando proposte al Comitato di gestione in merito agli orientamenti socio-educativi, igienico-sanitari ed organizzativi dell'Asilo nido; nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato; a conclusione dell'attività annuale, per verificare il programma svolto. Il parere dell'assemblea non è vincolante né per l'ente gestore né per l'ente comunale.
3. L'assemblea dei genitori può essere convocata altresì su richiesta di 1/5 dei suoi componenti, del Coordinatore Educativo, del Comitato di Gestione.
4. Il presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta all'Asilo nido e comunque dopo tre anni, nel qual caso può essere riconfermato.
5. Il comitato di gestione deve comunicare tale evento al Comune e provvederà alla convocazione dell'assemblea dei genitori per l'elezione di un nuovo Presidente. L'Assemblea, fino alla elezione del nuovo Presidente è presieduta dal Vicepresidente.
6. Il Vicepresidente decade quando la sua prole non sia più iscritta all'Asilo nido e comunque dopo tre anni, nel qual caso può essere riconfermato. Quando decade il Vicepresidente viene sostituito per elezione a maggioranza da parte dell'assemblea nella prima riunione utile e il suo nome verrà comunicato al Comune.

#### **B) COMITATO DI GESTIONE**

1. Il Comitato di gestione, previsto dall'art.16 della L.R. 7/2020 rappresenta la struttura democratica di base fondamentale per la gestione sociale del servizio.
2. Indipendentemente dal numero degli utenti, è composto da n.8 componenti ripartiti come segue:
  - a) n.3 genitori utenti del servizio;



- b) n.3 operatori dell'Asilo nido (il coordinatore più 2 operatori);
  - c) n.1 genitore in rappresentanza dei bambini in lista d'attesa;
  - d) n.1 funzionario del servizio.
3. Il Comitato è competente a:
- convocare l'Assemblea dei Genitori;
  - curare i rapporti con i genitori per raccogliere eventuali istanze delle famiglie, valutando l'eventuale necessità di convocare l'Assemblea dei genitori;
  - esprimere all'amministrazione comunale proposte in riferimento al calendario annuale, l'orario settimanale e giornaliero del servizio, qualora se ne presenti la necessità;
  - garantire la presenza di una rappresentanza almeno alle riunioni dell'Assemblea dei genitori;
  - promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalità del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione;
  - esprimere all'Ente Gestore proposte in riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio, in base alle rilevate esigenze delle famiglie frequentanti il servizio;
  - formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per l'adempimento dei compiti derivanti dalla gestione sociale;
  - monitorare la soddisfazione delle famiglie utenti sulla qualità del servizio;
4. il Presidente del Comitato di gestione come anche il Vicepresidente, devono appartenere alla componente genitori e vengono eletti a maggioranza con scrutinio segreto esprimente una sola preferenza tra i rappresentanti dei genitori eletti in seno al Comitato.
5. I membri del C.d.G. durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato. Essi decadono qualora si assentino in maniera consecutiva a tre riunioni e subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze.
6. I genitori componenti del Comitato decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscano più del servizio o non siano più interessati ad esservi ammessi.
7. La decadenza di qualsiasi componente del Comitato di gestione deve essere segnalata sollecitamente al Comune dal Presidente o, in sua precaria assenza dal Vicepresidente.
8. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese. Viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il Comitato di Gestione con preavviso non inferiore a 24 ore. Può essere anche convocato su richiesta di 1/3 dei suoi membri, da 1/3 dell'Assemblea dei genitori o dall'Ente gestore.
9. Il Presidente del Comitato di gestione o, in sua assenza, il Vicepresidente adempie alle seguenti funzioni:
- a) convoca il Comitato formulandone l'ordine del giorno;
  - b) si assicura della validità delle riunioni verificando la presenza del numero legale (metà + / dei componenti);
  - c) presiede le sedute del Comitato;
  - d) sovrintende e coordina le attività del Comitato;
  - e) comunica al Comune la decadenza e la elezione dei nuovi membri del Comitato di gestione.
10. Il Presidente, insieme a un componente del Comitato di gestione (per un totale di non più di due persone alla volta), può visitare il nido durante l'orario di apertura al fine di garantire collaborazione e controllo del corretto funzionamento dello stesso, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e secondo le prescrizioni del coordinatore dell'asilo nido.
11. Le decisioni del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

### **C) GRUPPO EDUCATIVO**

1. Il gruppo educativo (presente nel nido, nel rispetto delle normative vigenti nel rapporto educatori/bambini) promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli



operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

2. Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido;

3. Il gruppo educativo collabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:

a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;

b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;

c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 26 della L.R. 7/2020;

d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;

e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale ai sensi dell'articolo 24 della LR 7/2020;

f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

4. Il gruppo educativo è composto da tutto il personale comunque operante nella struttura;

5. I rappresentanti del gruppo educativo in Comitato di gestione verranno eletti a scrutinio segreto con una sola preferenza, durano in carica tre anni educativi e possono essere riconfermati.

#### • **Figure professionali del gruppo educativo**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.

2. Nello specifico, ai sensi dell'art.22 della LR n.7/2020, l'organico del nido è composto dalle seguenti figure professionali:

- a) Educatori
- b) Ausiliari;
- c) Coordinatore Pedagogico;
- d) Pediatra;
- e) Cuoco.

#### • **Gli Educatori**

1. Sono definiti dall'art. 4 del RR n.12/2021;

2. I diritti-doveri degli educatori sono definiti dalle finalità del progetto educativo, dalla gestione sociale e dalla normativa contrattuale. In particolare gli educatori hanno i compiti di:

a) realizzare tutte le attività con i bambini necessarie all'attuazione del progetto educativo, curando a tal fine anche l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi nel nido;

b) curare l'alimentazione, l'igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei ritmi e bisogni psicologici e fisiologici individuali;

c) vigilare sulla sicurezza dei bambini;

- **Personale ausiliario**

1. Ai sensi dell'art 5 del RR n.12/2021:

il Personale ausiliario provvede a:

a) garantire il mantenimento di condizioni igienico- ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni.

b) collaborare con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative;

2. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

- **Il Coordinatore Pedagogico**

1. La Regione Lazio, all'art. 14 della L. R. n. 7/2020, disciplinato dalla DGR n.61/2021, promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico.

2. Per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti.

3. Il Coordinatore pedagogico svolge le seguenti funzioni:

- coordina il gruppo educativo di cui all'articolo 15 della L. Reg. 7/2020;
- coordina il gruppo educativo di cui all'articolo 15 della L. Reg. 7/2020; assicura l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
- assicura l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio; garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28 della L.R. 7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
- assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi, con particolare riferimento a:

- a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
- b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le esperienze e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e i bambini;
- e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

4. Altresì il Coordinatore pedagogico:

- a) cura l'aggiornamento della Carta dei servizi di cui all'art. 29 della L. Reg. 7/2020; assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione dei loro figli al progetto educativo;
- b) partecipa alla commissione distrettuale per i servizi educativi, di cui all'art. 46 L. Reg. 7/2020 e cura il raccordo con gli altri servizi educativi del territorio;



- c) partecipa al coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 18 della L. Reg. 7/2020. per la continuità educativa e l'integrazione verticale del sistema 0-6 in raccordo con le scuole dell'infanzia;
- d) cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti per territorio, attivandone la collaborazione e l'intervento nei casi necessari.
5. L'incarico di Coordinatore pedagogico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni.
6. Al Coordinatore pedagogico può essere assegnato il coordinamento di più servizi, purché sia in grado di assicurare effettivamente la funzione per tutti i servizi e a beneficio di tutti i bambini iscritti.
7. Le caratteristiche e la quantificazione oraria dell'incarico di coordinatore dovrà essere riportato nella lettera di incarico e nella carta dei servizi, su quest'ultima con esplicito riferimento anche agli orari e alla modalità con cui le famiglie potranno contattarlo.
8. Il Coordinatore pedagogico dovrà assicurare un impegno minimo di 1 ora mensile per ogni bambino iscritto in ciascun nido.

#### **Art.7 Refezione e tabella dietetica**

1. Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1: sono approvate dalle competenti strutture delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2020; contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menu personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.
3. Il Comune di Ponza e gli eventuali Enti che per suo conto gestiscono il servizio sono tenuti a seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente.
4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
5. Il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico professionali, comprovate da idonea documentazione.
6. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione dei pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni o dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione aiuto-cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio.
7. Il personale addetto alla gestione dei pasti deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).



## Art.8 Calendario e orario di funzionamento

1. Il servizio educativo di Nido funziona di norma tutti i giorni lavorativi dell'anno, dal lunedì al sabato, dal 1° di settembre al 30 giugno. L'asilo nido rimane chiuso nei giorni festivi, e secondo il calendario fissato in accordo con l'Amministrazione comunale.
2. La fascia oraria giornaliera di funzionamento dell'asilo nido è fissata dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 16,30;
3. Sono previste due modalità di frequenza:

Orario di frequenza	Fascia Oraria
Tempo Parziale	Entrata dalle 8:00 - Uscita 13:00
Tempo Pieno	Entrata dalle 8:00 – Uscita 16:30

4. L'orario di ingresso è previsto alle ore 8:00, con tolleranza sino alle ore 9:00;
5. L'uscita è fissata alle ore 16:30, con possibilità di anticipo sino ad un'ora. L'uscita anticipata dovrà essere autorizzata e motivata.
6. Nella domanda di ammissione deve essere specificato l'orario di frequenza prescelto (parziale o tempo pieno), al fine di permettere all'Ufficio comunale competente il calcolo della retta dovuta per il servizio.
7. L'accettazione dei bambini avviene entro l'orario stabilito e la consegna degli stessi ai genitori, parenti o altre persone maggiorenni, delegate e conosciute dal personale educatore deve avvenire entro l'orario pomeridiano stabilito.
8. Le famiglie che optano per la frequenza a tempo parziale hanno diritto a una riduzione del 50% della retta mensile, calcolata in base alla fascia ISEE di appartenenza.
9. L'orario parziale prevede l'uscita del minore entro le ore 13:00 e non comprende il servizio mensa.
10. Le famiglie che scelgono la frequenza con orario a tempo pieno, con uscita prevista alle ore 16:30, sono tenute al pagamento dell'intera retta mensile secondo la fascia ISEE, e il minore usufruisce del servizio mensa incluso nella quota.

## ART. 9 - Organizzazione

1. I bambini e le bambine che frequentano l'asilo nido sono di norma distinti in tre fasce d'età (3-12 mesi, 13/24 mesi, oltre 24 mesi). Nel rispetto degli obiettivi socio-pedagogici definiti e del progetto educativo possono essere previste delle attività educative con gruppi-sezioni verticali (composte da bambini di tutte le fasce d'età sopra definite).
2. L'organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e sottoposta a continua verifica, in relazione:
  - alle esperienze ed esigenze dei bambini e delle bambine (nel pieno rispetto dell'art 9 e 26 della LR 7/2020);
  - alla sperimentazione riferita alla ricerca psico-pedagogica;
  - all'aggiornamento permanente degli operatori (art. 24 legge 7/2020);

## Art.10 Progetto educativo

1. Nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione comunale, l'asilo nido elabora il progetto educativo sulla base della programmazione educativa e didattica elaborato dall'ente gestore;
2. Il progetto educativo è frutto della cooperazione tra gli operatori e le operatrici dell'asilo nido e degli organi di partecipazione, con il supporto degli altri servizi territoriali;
3. Il progetto educativo, attraverso un uso programmatico e finalizzato delle risorse e secondo criteri di flessibilità, è organizzato sulla base dei bisogni del bambino/a, del suo diritto ad essere aiutato/a nel superamento di eventuali svantaggi di partenza, e deve fornire occasioni adeguate e risposte tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di esperienze, di conoscenze, di affettività e di solidarietà relazionale del bambino/a, valorizzandone l'identità personale.

### **Art.11 Controllo del servizio**

1. Il Comune, anche attraverso i propri funzionari, ai fini dell'accertamento del funzionamento dell'asilo nido, potrà accedere ai locali dell'asilo nido in qualunque momento lo riterrà opportuno, anche per il controllo della documentazione relativa alla frequenza dei bambini che deve essere aggiornata quotidianamente.

### **Art.12 Domande di ammissione**

1. Il Comune è tenuto a indire il bando ogni anno per le iscrizioni all'Asilo nido.
2. Il testo del bando e la modulistica relativa alle iscrizioni, che deve recepire le indicazioni di cui al successo comma, saranno redatti e pubblicati a cura del Responsabile del servizio comunale competente.
3. Le domande di iscrizione devono essere presentate al Comune a seguito di avviso pubblico.
4. La domanda di ammissione deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci su apposita modulistica fornita dal Comune.
5. Il genitore che sottoscrive la richiesta deve allegare alla domanda i seguenti documenti:
  1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio attestante la composizione della sua famiglia ai fini del calcolo del punteggio per la graduatoria;
  2. Fotocopia di un suo valido documento d'identità;
  3. ISEE anno in corso;
6. In presenza di genitori separati o divorziati, l'ammissione del minore al servizio di asilo nido richiede il consenso espresso di entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria.
7. Qualora si rendano disponibili dei posti nel corso dell'anno, si provvederà d'ufficio all'inserimento di altri bambini secondo la graduatoria. In ogni caso sarà possibile presentare le iscrizioni al nido anche dopo la chiusura del bando. In tal caso i bambini saranno inseriti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e secondo la disponibilità di posti che si siano resi eventualmente vacanti.
8. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione debbono essere presentati i documenti richiesti nel bando pubblicato nonché il certificato di vaccinazione.
9. La presentazione della domanda di iscrizione vale come tacita accettazione del presente regolamento.
10. Al momento dell'inserimento del bambino al nido, potranno essere richieste ulteriori certificazioni sanitarie previste dalla legge.
11. Il bambino che compie tre anni nel corso dell'anno educativo ha diritto a frequentare il Nido fino alla chiusura estiva.

### **Art.13 Criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie**

1. L'ufficio preposto una volta raccolte tutte le richieste d'iscrizione compila una graduatoria di ammissione che terrà conto:
  - condizione lavorativa dei genitori;
  - composizione del nucleo familiare;
  - problematiche riguardanti il nucleo familiare;
  - eventuali problematiche riguardanti il bambino;
  - disabilità del bambino e/o dei genitori, e/o dei fratelli;
  - valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare;
2. Al fine di garantire uniformità di valutazione, le graduatorie saranno predisposte secondo i punteggi definiti dall'Area competente come di seguito:



nucleo mono - genitoriale con madre o padre lavoratore	punti 5
genitori residenti entrambi lavoratori	punti 3
genitori non residenti entrambi lavoratori sul territorio comunale	punti 1
genitori residenti lavoratori stagionali	punti 2
disabilità del bambino certificata dalla ASL (Art. 3 comma 3)	punti 5
nucleo familiare con situazione socio ambientale formalmente segnalata e/o documentata dai Servizi Sociali territorialmente competenti	punti 5
frequenza al servizio educativo nell'anno precedente	punti 5
bambini gemelli	punti 3
ulteriori figli minori	punti 2
familiari conviventi portatori di handicap (Art. 3 comma 3)	punti 1

3. l'Ufficio avrà il compito di esaminare le domande di iscrizione pervenute e della documentazione allegata, relativamente alla conformità di quanto richiesto nell'Avviso Pubblico, per la verifica dei requisiti di ammissione e della susseguente elaborazione della Graduatoria che sarà validata, approvata e pubblicata dal Responsabile.
4. In ogni caso verranno riservati 1/6 dei posti disponibili ai bambini in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/1992.
5. In situazioni di parità di punteggio, l'ordine di ammissione sarà determinato dall'indicatore ISEE, dando priorità al valore più basso. In caso di pari valore ISEE e punteggio prevale l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
6. L'amministrazione si riserva di sottoporre ad accertamento le dichiarazioni relative ai redditi attraverso i canali istituzionali a disposizione degli uffici nonché di inoltrare tutte le istanze che richiedono applicazione di benefici economici, ai competenti organi di accertamento finanziario.
7. Il bambino che ha già frequentato e che ripresenti la domanda di ammissione per l'anno successivo è automaticamente ammesso alla frequenza qualora sia in regola con i pagamenti delle rette e abbia frequentato l'Asilo Nido fino al termine dell'anno educativo ovvero fino al 30 giugno. mancanza della quale verrà addebitata la retta corrispondente. I genitori dei bambini già frequentanti il nido nell'anno precedente dovranno presentare copia attestazione ISEE aggiornata, al fine di confermare e/o rideterminare la retta corrispondente per il servizio di asilo nido.
8. La priorità nell'accesso al nido comunale è stabilita tenendo conto di quanto indicato dalla Regione Lazio all'art. 7 della L.R. 7/2020, ovvero secondo le seguenti priorità assolute, considerate nell'ordine che segue:
  - Bambini in situazione di disabilità riconosciuti ai sensi della L.104/92 ai sensi art. 3 comma 3 e/o certificato invalidità con riconoscimento superiore al 74% e bambini con bisogni educativi speciali;
  - Bambini inseriti in nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali territoriali per i quali l'inserimento al nido rappresenta parte significativa e fondamentale di un progetto di aiuto famiglia, con relazione del Servizio sociale del Comune di Ponza e/o dei Servizi Territoriali, nonché altre situazioni familiari segnalate dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio, dai centri di accoglienza o dai centri anti violenza di cui alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche, riconoscendo priorità alla famiglia monoparentale.

#### **Art.14- Fasce contributive**

1. Ai sensi del D.lgs. 267/2000, la Giunta Comunale approva annualmente l'entità delle rette di accesso e della quota contributiva e eventuali abbattimenti, agevolazioni e casi di esenzione sulla base dei parametri stabiliti dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni regionali.



### Art.15 Rette e pagamenti

1. Il pagamento della retta mensile dovrà essere effettuato dal 1 al 10 del mese di frequenza.
2. La conferma di iscrizione obbliga il genitore al pagamento della retta anche in caso di mancata frequenza.
3. In attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. 520 del 28.09.2023 il Comune di Ponza fissa gli importi delle rette in funzioni delle fasce ISEE stabilite all'interno della D.G.R. medesima come segue:

Fascia ISEE (€)	Retta massima mensile (€)
da 0,00 a 5.000,00	20
da 5.000,01 a 10.000,00	80
da 10.000,01 a 15.000,00	160
da 15.000,01 a 20.000,00	240
da 20.000,01 a 25.000,00	300
da 25.000,01 a 30.000,00	350
da 30.000,01 a 35.000,00	400
da 35.000,01 a 40.000,00	450
da 40.000,01 a 50.000,00	500
oltre 50.000,01	600

4. I suddetti importi, rappresentano le tariffe massime applicabili e verranno riparametrate, in base alle diverse fasce di apertura previste per il servizio, con atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale;
5. Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n.104/1992), sono esentati dal pagamento della retta.

### Art.16 Decadenza degli utenti

1. Il bambino utente perderà il diritto alla frequenza del servizio nei seguenti casi:
  - a) Decadenza per morosità: qualora l'utente i cui genitori (o chi ne fa le veci, compreso il caso degli affidatari) risultano morosi con il pagamento di tre mensilità. In tal caso è fatto il diritto da parte del Comune a rivalersi per il mancato introito.
  - b) Decadenza per assenza ingiustificata:
    - L'utente che non inizi la frequenza al nido a seguito di ammissione;
    - L'utente che sia assente per più di 30 giorni consecutivi, senza che ne sia giustificato il motivo da parte dei genitori (o di chi ne fa le veci, compreso il caso degli affidatari);
  - c) Disdetta dal servizio: i genitori (o chi ne fa le veci) degli utenti, i quali intendono rinunciare al servizio, devono comunicarlo per iscritto al Comune specificando la sezione di appartenenza dell'utente al momento della disdetta entro il quindicesimo del mese per poter essere esonerati dal pagamento della retta dovuta per il mese successivo. Per la decorrenza dei termini farà fede la data in cui la disdetta sarà ricevuta al protocollo del Comune.
2. L'utente è ugualmente tenuto al pagamento della retta fino al giorno della dichiarata decadenza o eventuale rinuncia scritta.

### **Art.17 Finanziamenti**

1. Per il finanziamento delle spese di gestione dell'Asilo Nido è previsto il concorso:
  - Della Regione e degli altri Enti;
  - Delle Famiglie;
  - Contributi diversi;
  - Dell'amministrazione comunale (eventuale compartecipazione).

### **Art.18 Ricorsi**

1. I ricorsi nei confronti della mancata ammissione al servizio, o nei confronti della posizione avuta in graduatoria, o per altri motivi, devono essere presentati entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto in questione.
2. I ricorsi devono essere presentati in forma scritta, nei tempi sopra indicati, ed indirizzati all'ufficio comunale preposto che si pronuncia definitivamente entro i successivi 30 giorni;

### **Art.19 Sorveglianza sanitaria**

1. Gli interventi di assistenza e sorveglianza igienico sanitaria sono assicurati dal Servizio Vigilanza dell'Asl competente per territorio.
2. In base ad accordi con la ASL competente viene individuato un pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
3. La frequenza degli accessi del pediatra al nido si rimanda alla vigente normativa in materia. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.

### **Art.20 Trattamento dei dati sensibili**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n.679/2016 (GDPR) i destinatari del servizio asilo nido di cui al presente regolamento, autorizzano il Comune di Ponza a comunicare alle strutture coinvolte i propri dati personali. Tali dati sono trattati nello svolgimento delle attività istituzionali e l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del succitato D.lgs.

### **Art.21 Vigilanza**

1. Il Comune, secondo quanto previsto dalla L.R. 7/2020, esercita la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, e pertanto anche sull'asilo nido comunale, mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile, più di una volta all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l'attuazione del progetto educativo.

### **Art.22 Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art.23 Decorrenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la conseguente esecutività ai sensi di legge.
2. Ai sensi dell'art.2 del RR n.12/2021, il presente Regolamento sarà trasmesso via PEC (entro trenta giorni dall'approvazione) alla Direzione Regionale competente in materia di Servizi Educativi.



Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Francesco Ambrosino

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Francesco Ambrosino

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto da:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott. Giacomo Del Pozzone

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giacomo Del Pozzone, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Giacomo Del Pozzone

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 01/08/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124)
- la presente copia è conforme all'originale.

**L'addetto alla pubblicazione**  
Dott. Tricoli Alfredo

